

Il Presidente del Consiglio prende in giro il mondo della scuola. Dal confronto passa alla fiducia

Comunicato di Domenico Pantaleo, Segretario generale della Federazione Lavoratori della Conoscenza CGIL

Il **Presidente del Consiglio** Matteo Renzi cambia ancora una volta le carte in tavola sul disegno di legge sulla scuola.

Aveva sostenuto che **voleva ascoltare tutti** prima di valutare come procedere con il disegno di legge sulla brutta scuola mentre **adesso intende mettere la fiducia**, nonostante sia stato dimostrato che **le assunzioni si possono fare** a prescindere dai pessimi contenuti del provvedimento. In realtà le tante **lobby** che vogliono impadronirsi della scuola pubblica premono per fare approvare una legge impresentabile e incostituzionale utilizzando l'arma dei precari.

Le **stabilizzazioni sono una necessità** per migliorare la qualità del sistema di istruzione e **non una gentile concessione** del Governo Renzi.

Il vero rischio per l'inizio del nuovo anno scolastico non è la non approvazione di quel disegno di legge ma l'esatto contrario e **stiano sereni** che non consentiremo di trasformare le scuole in aziende. Dignità e libertà non sono in vendita e per questa ragione non molleremo.

Il mondo della scuola è con noi e ci chiede nei prossimi giorni e fin dall'inizio del nuovo anno scolastico di **andare avanti con le mobilitazioni**. Il Governo e il Parlamento decidano se vogliono continuare a sfidare chi nella scuola vive e lavora o aprire un reale confronto per arrivare a scelte condivise



Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie 2015/2016

Le scadenze sono:

- dal 15 al **30 giugno** personale docente della scuola dell'**infanzia** e della **primaria** (le relative domande saranno presentate esclusivamente tramite la modalità istanze online);
- dal 1 al **15 luglio** personale docente della scuola di **I e II grado** (le relative domande saranno presentate esclusivamente tramite la modalità istanze online);
- dal 1 al **15 luglio personale educativo e docenti di religione cattolica** (domande su carta);
- dalla pubblicazione dei trasferimenti (29 luglio) ed entro il **10 agosto** personale **A.T.A** (domande su carta).

Le istanze devono essere presentate utilizzando i modelli allegati ed vanno indirizzate all'Ufficio territorialmente competente della provincia di titolarità per il tramite del dirigente scolastico dell'istituto di servizio.

Le **domande di assegnazione provvisoria e di utilizzazione in altra provincia** devono essere presentate direttamente all'Ufficio territorialmente competente della provincia richiesta e, per conoscenza, all'Ufficio territorialmente competente della provincia di titolarità. Nel caso in cui le citate domande siano presentate con modalità on line andranno inviate esclusivamente all'Ufficio territoriale della provincia di destinazione. L'Ufficio territoriale della provincia di titolarità ne sarà informato per conoscenza e a cura del sistema informativo.

Il personale interessato a produrre **domanda anche per diverso ordine di scuola** è tenuto a rispettare la data di scadenza del proprio ordine di appartenenza come suindicato. Qualora le funzioni per la presentazione on line non fossero disponibili, la suddetta domanda è prodotta in formato cartaceo.

La **documentazione e le certificazioni da allegare** alle domande devono essere prodotte in conformità a quanto riportato nell'art. 9 del CCNI relativo alla mobilità, sottoscritto in data 23 febbraio 2015 e nell' art. 4 della relativa OM 4 del 24 febbraio 2015. Occorre precisare, al riguardo, che ai fini dell' attribuzione del punteggio per le utilizzazioni dichiarato dagli interessati sulle domande non è necessario allegare alcuna documentazione in quanto la valutazione dei titoli relativi alle utilizzazioni di personale titolare di cattedra e/o posto nella scuola è formulata da ciascuna istituzione scolastica in cui il personale presta servizio, ai sensi dell' art. 1 comma 6 del CCNI, di cui in oggetto.

Relativamente, invece, alle **situazioni previste per il riconoscimento delle precedenze** nelle operazioni e per l'attestazione dei requisiti richiesti per le assegnazioni provvisorie è necessario presentare le dichiarazioni personali sostitutive delle certificazioni secondo quanto stabilito dai sopra citati C.C.N.1.23 febbraio 2015 - art. 9 e OM 4 del 24 febbraio 2015 sulla mobilità, salvo i casi in cui è obbligatorio allegare una certificazione espressamente prevista dal CCNI sulla mobilità e dall'Ipotesi di CCNI sulle utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie.

I responsabili degli Uffici territorialmente competenti procederanno ai controlli prescritti dalla normativa vigente sulle dichiarazioni personali rilasciate dagli interessati.

[Il CCNI sugli utilizzi e assegnazioni provvisorie](#)

[Il Contratto regionale sugli utilizzi e assegnazioni provvisorie](#)

[Scheda Flc per gli utilizzi e assegnazioni provvisorie](#)



La Corte Costituzionale rinvia la sentenza sull'abuso dei contratti a termine



La Corte Costituzionale ha **rinvio a data da destinarsi l'udienza fissata per il prossimo 23**

giugno nel corso della quale si sarebbe dovuto discutere e decidere della legittimità della normativa italiana in materia di reiterazione dei contratti a tempo determinato nella scuola oltre i 36 mesi.

Quest'udienza **era molto attesa** in specie dai tanti precari della scuola che, dopo la sentenza della Corte di Giustizia europea dello scorso novembre 2014 con cui era stato censurato lo Stato italiano per l'abuso dei contratti a termine, attendevano la conferma di tale giudizio anche da parte della Corte Costituzionale italiana.

Putroppo **questo rinvio rischia di alimentare il clima di preoccupazione e tensione che coinvolge i precari**, i quali vedono allontanarsi, dopo tanti anni di supplenze, le loro legittime aspettative di stabilizzazione. Un clima reso ancora più incandescente da un Governo che non sembra determinato a dare seguito alle sue promesse di immettere in ruolo almeno 100.000 docenti a partire dal settembre 2015.

Dopo che la Corte di Giustizia europea, pronunciandosi su richiesta della stessa Corte Costituzionale, ha sancito il comportamento illegittimo dello Stato italiano in materia di precariato, **sarebbe opportuno arrivare quanto prima a una decisione della giurisdizione nazionale**, sanando così un'insopportabile ingiustizia nei confronti dei lavoratori precari della scuola e del pubblico impiego vittime incolpevoli dello sfruttamento del lavoro da parte dello Stato.

In questa causa, oltre i ricorrenti, **la FLC e la CGIL sono state le uniche organizzazioni che si sono costituite in giudizio** visto che erano presenti anche il giorno 26 novembre 2014 in Corte di Giustizia Europea insieme alla Gilda. Adesso auspichiamo in una fissazione tempestiva da parte della Corte Costituzionale della nuova data per l'udienza. **Questa battuta d'arresto**, comunque, **non ferma la FLC CGIL** che proseguirà senza soste con l'iniziativa sindacale e l'azione legale a tutela del diritto alla stabilizzazione dei precari, sia Ata che docenti.

Organici scuola 2015/2016: personale ATA, il primo incontro di concertazione al MIUR

A seguito della nostra richiesta unitaria di concertazione, **giovedì 18 giugno 2015** alle ore 10.30 si è aperto il **primo tavolo di concertazione** al Ministero.

L'Amministrazione ci ha fornito, per la prima volta, **le informazioni di dettaglio su come vorrebbe operare i tagli**, dal momento che nelle precedenti riunioni tutto era stato condotto in maniera piuttosto sbrigativa. Infatti il Miur su questa partita si è mosso senza cercare il confronto sindacale. Da qui la nostra richiesta di concertazione, ritenendola come necessaria e obbligatoria viste le previsioni della legge di stabilità 2015.

I criteri di sviluppo sulle tabelle sono quelli applicati ogni anno e il Ministero, a seguito dell'inserimento dell'organico da parte delle scuole (non ancora terminato) nel sistema centrale, intende mantenere il **parametro dell'incremento/decremento degli alunni** nelle singole Regioni, contemperando il meccanismo con la distribuzione dell'ulteriore 3%, a disposizione degli Uffici regionali per le

compensazioni territoriali, in modo da poter ripartire delle quote nelle situazioni locali di maggiore complessità.

Le nostre valutazioni

Si perpetua un **meccanismo sbagliato**, lo avevamo già evidenziato nelle tante riunioni di tavolo tecnico e lo abbiamo ribadito anche nell'incontro di oggi. Il sistema non garantisce la trasparenza e il primo passo da fare da parte del Ministero - sia con le vecchie, sia con eventuali nuove tabelle - è quello di **assicurare il rispetto e la puntuale applicazione delle tabelle a livello centrale**, dal momento che le risorse sono esigue e i bisogni delle scuole sono sempre maggiori. La ripartizione della differenza al livello regionale va fatta, inoltre, con dei criteri oggettivi che non lascino spazio alla discrezionalità, considerato che gli USR possono intervenire anche sull'adeguamento in organico di fatto.

Abbiamo chiesto un'**esatta ricognizione dei bisogni**, rispetto al numero degli alunni, alla nuova configurazione della rete scolastica, alle condizioni soggettive dei lavoratori (presenza di personale con ridotte capacità lavorative), alla situazione sulla distribuzione degli alunni disabili, all'articolazione dei plessi nelle scuole, presenza di laboratori nella scuola del primo ciclo, ecc. La quota regionale va distribuita con il massimo rigore e con la massima trasparenza. Questo sistema non garantisce alle scuole di avere l'organico effettivamente spettante e, pertanto, va completamente cambiato.

In sintesi abbiamo ribadito le nostre proposte:

1. determinazione dell'organico in base a indicatori che tengano conto del tempo scuola, la sicurezza, la presenza/concentrazione delle disabilità, il numero dei laboratori esistenti, la digitalizzazione, l'estensione dei locali e la loro distribuzione, i punti di erogazione del servizio, la distribuzione dei servizi esternalizzati e le relative quote di accantonamento;
2. attribuzione dell'organico alle scuole secondo la corretta applicazione delle tabelle nazionali;
3. stabilizzazione dei 5.000 posti in organico di fatto con l'istituzione dell'organico potenziato anche per gli Ata
4. estensione della figura dell'assistente tecnico nella scuola del primo ciclo.

Sul ritiro dei tagli siamo irremovibili. Posizione già espressa in occasione della [richiesta di incontro](#) presentata al Ministro [Giannini](#). Nel frattempo è stata programmata una **nuova riunione di concertazione** sugli organici ATA per **giovedì 25 giugno 2015**, da confermare.

Questa partita, dunque, per noi resta aperta!

Graduatorie ad esaurimento docenti: entro il 2 luglio scioglimento riserve, dichiarazione titolo di sostegno e dichiarazione titoli di riserva

Con il [Decreto Ministeriale 325 del 3 giugno 2015](#) e la [nota 16480 del 4 giugno 2015](#) sono state definiti i **termini** e le **procedure** per le operazioni di **integrazione** delle graduatorie ad esaurimento e per le **operazioni annuali** relative all'anno scolastico 2015/2016.

Il MIUR con la [nota 16916 del 9 giugno 2015](#) comunica che, **a partire dal 10 giugno e fino alle ore 14.00 del 2 luglio 2015**, sono aperte le funzioni POLIS per la **presentazione on linedelle istanze** relative allo **scioglimento** della riserva per conseguimento del titolo di abilitazione,

all'**inserimento** negli elenchi per conseguimento del titolo di specializzazione sul sostegno e negli elenchi dei beneficiari del diritto alla **riserva** dei posti.

Scioglimento della riserva

Per coloro che sono inclusi con riserva nelle graduatorie ad esaurimento e che conseguono l'abilitazione entro il 30/06/2015, utilizzando la specifica applicazione presente nelle Istanze online (modello 2). Con tale procedura è anche possibile dichiarare il possesso dell'idoneità all'insegnamento della lingua inglese per la scuola primaria.

Dichiarazione del titolo di sostegno

Per coloro che sono già inclusi nelle graduatorie ad esaurimento e che abbiano conseguito il titolo di specializzazione per il sostegno entro il 30/06/2015, sarà possibile dichiararlo ai fini dell'inclusione in una fascia aggiuntiva degli elenchi di sostegno. Non sono tenuti ad effettuare tale dichiarazione coloro che abbiano già dichiarato il possesso della specializzazione per il sostegno. Per dichiarare il titolo dovranno utilizzare la specifica applicazione presente nelle istanze online (modello 4).

Dichiarazione del titolo alla riserva dei posti

Per coloro che sono già inclusi nelle graduatorie ad esaurimento è possibile, se non già presente, dichiarare il diritto alla riserva dei posti (Legge 68/99 e art.6 c.3-bis Legge 80/06) attraverso una specifica applicazione delle istanze online (Modello 3). Il requisito dell'iscrizione alle liste speciali per il collocamento deve essere posseduto al momento della presentazione della domanda.

Concorso 24 mesi ATA 2014/2015: pronto il modello G per la scelta delle sedi

Il MIUR, con la [nota 16432 del 3 giugno 2015](#), comunica ai propri Uffici Regionali (USR) che **i candidati già inclusi o che concorrono per l'inclusione nella graduatoria permanente provinciale**, per essere inseriti nella prima fascia delle corrispondenti graduatorie di circolo e d'istituto per le supplenze temporanee della medesima provincia, **possono produrre l'apposita domanda on-line (Allegato G) per la scelta delle istituzioni scolastiche in cui intendono figurare.**

Tale domanda dovrà essere **inviata esclusivamente tramite le "istanze online" e non è richiesto l'invio del modello cartaceo.** Questo consentirà la visualizzazione delle sedi già trasmesse per l'anno precedente, ove presenti, e la conseguente selezione delle sedi scolastiche esprimibili per l'a.s. 2015/2016.

L'applicazione per l'invio on-line del modello **Allegato G** è **disponibile dal 4 giugno fino alle ore 14.00 del 3 luglio 2015.**

Ricordiamo che **per accedere alle istanze online occorre essere registrati.** L'operazione di riconoscimento fisico dell'aspirante deve essere effettuata solo dagli utenti non registrati. Questa procedura consentirà agli aspiranti l'acquisizione/aggiornamento delle sedi scolastiche, ai fini dell'inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto di 1° fascia. Potranno essere indicate non più di trenta istituzioni scolastiche per l'insieme dei profili professionali ai quali si ha titolo.

L'apposita funzione su istanze on-line dovrà essere utilizzata nei seguenti casi:

- aspirante già inserito che intenda mantenere per l'a.s. 2015/2016 le stesse sedi dell'a.s. 2014/2015 o sostituirle del tutto o in parte o comunicarne di nuove, nel limite delle trenta consentite per tutti i profili professionali cui si ha titolo;

- aspirante già inserito nelle graduatorie permanenti, ma non nella prima fascia delle graduatorie di circolo e di istituto per le supplenze temporanee della medesima provincia per l'a.s. 2014/2015, che voglia figurare nelle citate graduatorie per l'a.s. 2015/2016;
- aspirante che concorra per l'inclusione delle citate graduatorie permanenti e desideri anche l'inclusione nella 1° fascia delle graduatorie di circolo e di istituto per le supplenze temporanee della medesima provincia per l'a.s. 2015/2016.

L'aspirante già inserito nelle graduatorie permanenti e nella 1° fascia delle graduatorie di circolo e di istituto per le supplenze temporanee della medesima provincia, che intenda **mantenere le stesse sedi del suddetto anno scolastico**, può anche non comunicare le sedi tramite la funzionalità di istanze on-line. Il sistema informativo effettuerà una procedura di **conferma automatica**, convalidando le sole sedi che hanno mantenuto lo stesso codice meccanografico dell'a.s. 2014/2015 ed eliminando quelle che, per effetto della razionalizzazione della rete scolastica, hanno cambiato codice.

La nota raccomanda, infine, gli USR ad invitare tutti gli aspiranti non ancora registrati a procedere, in quanto questa fase è un prerequisito essenziale per la trasmissione dell'Allegato G.

Mobilità scuola 2015/2016: il MIUR senza informare i Sindacati fa sparire la DOP

Nei tabulati sui trasferimenti pubblicati dal MIUR per la scuola secondaria di secondo grado emerge in modo evidente che **tutti coloro che risultavano essere titolari sulla DOP sono stati trasferiti d'ufficio o su sede disponibile** (sicuramente non agevole, né richiesta a domanda volontaria da nessuno, e ci è andato chi ha un maggior punteggio), oppure sull'organico provinciale (*provincia di...*). Questo ha creato un certo **egustificato allarme** nei diretti interessati.

Tanto più giustificato dal fatto che si proceda ad operazioni di questo tipo senza passare attraverso un confronto sindacale il quale ha nei suoi compiti non solo la tutela degli interessi di lavoratori, ma anche una informazione più puntuale e precisa di quanto non sappia fare il MIUR con i suoi comunicati spesso elaborati in burocratese.

Proviamo a "ricostruire" cosa è accaduto in questi anni (riepilogando un po' di storia recente e meno recente).

Un po' di storia". La **DOP** (dotazione organica provinciale) presente da anni negli organici, ed anche nei codici da esprimere per la mobilità, ha avuto origine dalla trasformazione della precedente **DOA** (dotazione organica aggiuntiva) che fu istituita nel lontano 1982 con la legge 270. La scuola, in quegli anni ed in tutti i suoi ordini e gradi, era ancora in espansione ed oltre ad incarichi e supplenze su posti ordinari, vi erano attività che non rientravano allora nell'organico "di diritto": il tempo pieno e le attività integrative nelle elementari, l'educazione degli adulti (le 150 ore!), la scuola integrata, le LAC (libere attività complementari) e lo studio sussidiario nella scuola media (i doposcuola comunemente detti), le scuole popolari, domenicali e i corsi CRACIS, le prime sperimentazioni delle superiori (non ancora autonome). Non bastava più, quindi, l'organico ordinario per fare fronte a tutte queste esigenze. Fu per questo che si decise, con la legge n. 270/82 appunto, di istituire un organico provinciale aggiuntivo: la DOA.

Quale doveva essere la funzione di questo organico provinciale aggiuntivo? Stando all'articolo 14 della legge 270/82 doveva assicurare (in ordine successivo e vincolante):

- la copertura dei posti di insegnamento che non potevano costituire cattedra (spezzoni, cattedre esterne, ecc...)
- la sostituzione di insegnanti utilizzati nel sostegno

- il raddoppio per il tempo pieno o per la sostituzione di docenti ivi impegnati
- l'educazione degli adulti o la sostituzione dei docenti ivi comandati
- la sostituzione di distaccati, comandati, ecc....

Conseguenti all'introduzione di questo organico DOA ci fu l'assunzione di circa 88.500 docenti in più e tale dotazione aggiuntiva permise di trasformare in organico di diritto normale sia i posti di tempo pieno (nel 1991) che quelli dell'educazione degli adulti. Per il resto l'esperienza della D.O.A. non fu certo molto esaltante. Infatti, ci fu un uso che potremmo definire piuttosto "clientelare" della distribuzione di questi posti operata allora (nel 1982-83) dal ministero, che ne diede una quantità esagerata in alcune province in modo da favorire i trasferimenti del personale di ruolo (nel 1983 si dovevano tenere le ennesime elezioni politiche anticipate!), magari lasciando scoperte alcune aree metropolitane dove si concentravano i tempi pieni e le esperienze di educazione degli adulti.

Poi, 11 anni dopo, (siamo al 1993, anni di grande crisi economica nel Paese), quando si trattò di tagliare le spese del bilancio statale per la grave crisi, fu deciso il "riassorbimento graduale di questo organico aggiuntivo" trasformatosi nell'attuale D.O.P. (Dotazione Organica Provinciale) cancellando così di fatto, anche se gradualmente, l'esistenza di un organico aggiuntivo. A parte uno sciopero generale di CGIL CISL e UIL, non vi furono eccessive levate di scudi contro questa trasformazione e riduzione di posti.

Quindi, nel tempo, tale dotazione si è ridotta (nel migliore dei casi) a compiti di mera copertura delle assenze e delle cattedre vacanti in organico di fatto e poi, in era di tagli ulteriori dei governi di destra (Tremonti - Moratti nel 2003 e poi Tremonti - Gelmini dal 2008 ad oggi), si è trasformata, di fatto, solo in una sorta di contenitore dell'esubero. Dunque, negli ultimi anni, la DOP è diventata una sorta di contenitore che si è "gonfiato o sgonfiato" a seconda dell'andamento degli esuberi.

La situazione di oggi. Oggi, quindi, non ci sono più posti che vengono istituiti in organico di diritto come posti DOP (ovvero posti aggiuntivi sui quali c'è un titolare) perché la DOP c'è, nelle diverse classi di concorso, solo in stretta relazione alla presenza o meno di esuberi.

Tutti coloro che fino ad oggi si trovavano ancora in DOP (molti ITP, ma anche docenti di determinate classi di concorso), a differenza di quanto accade, ad esempio, per il sostegno nel secondo grado con la DOS, è solo perché non ci sono posti e, quindi, sono tutti in esubero in quella provincia e per quella classe di concorso.

Proprio per questa ragione, da anni, non si individuavano più i cosiddetti "sopranumerari" sulla DOP (in applicazione dell'art. 23 comma 21 del Ccni 23/2/2015, norma che c'è ancora) perché non ci sono più posti DOP in organico di diritto e, quindi, nessuno vi può avere una titolarità e non essere considerato in esubero. Quindi "tutti" sono in esubero sulla dotazione organica provinciale (art. 23, dal comma 14 in poi sempre del Ccni sulla mobilità) e la graduatoria che si fa è la graduatoria dei soprannumerari ed è unica (per ogni singola classe di concorso). Di conseguenza è come se tutti fossero perdenti posto e, dunque, tutti soggetti ad un possibile trasferimento d'ufficio su sede, se vacante e disponibile (magari perché tale sede non è stata coperta a domanda volontaria in quanto scomoda). E quando si debbono trasferire d'ufficio i perdenti posto in una determinata classe di concorso o posto comune (questo accade anche per i perdenti posti di una scuola, così come per gli immessi in ruolo nell'anno in corso ancora senza sede), si parte sempre da chi ha maggior punteggio e non certo dall'ultimo. Infatti, se si partisse dall'ultimo, accadrebbe che chi ha meno punti avrebbe d'ufficio la sede più vicina (criterio della viciniorità) al comune indicato nella domanda, mentre chi di punti ne ha di più andrebbe a finire in una sede più lontana, il che non sarebbe certamente né giusto, né legittimo.

Crediamo sia necessario in ogni caso **un chiarimento di merito con il MIUR** per un approfondimento sui vari aspetti giuridici e gestionali della materia.

AFAM: erogato il fondo per il miglioramento dell'offerta formativa a.a. 2014/2015

Con il [Decreto Direttoriale 1315](#) del 17 giugno 2015 il Ministero ha ripartito il Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa per l'anno 2015 e assegnato "una prima quota".

La FLC ha più volte sollecitato l'assegnazione del fondo perché in troppe accademie e conservatori il fatto di non conoscerne la consistenza ha di fatto impedito la contrattazione.

Poiché siamo in presenza di risorse finanziarie di origine contrattuale, conosciute e acquisite nelle casse del Ministero da almeno quattro mesi pertanto, il ritardo nell'assegnazione non ha ragion d'essere.

Verificheremo anche le motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione ad assegnare solo parzialmente le quote spettanti ad ogni istituzione a fronte di cifre complessive addirittura superiori al passato anno.

Dall'UST di Cuneo

Trasferimenti scuola secondaria di 2° grado

[Trasferimenti provinciale](#)

[Trasferimenti interprovinciali](#)

[Posti disponibili dopo i trasferimenti](#)



Scadenze

15-30 giugno: Utilizzi e assegnazioni provvisorie scuole infanzia e primaria

1-15 luglio: Utilizzi e assegnazioni provvisorie scuola secondaria 1° e 2° grado

2 luglio: GAE scioglimento riserva e dichiarazione nuovo titolo di sostegno

3 luglio: scelta delle scuole personale ATA della graduatoria 24 mesi

1 agosto: aggiornamento della II^ fascia graduatorie istituto docenti per nuovi abilitati e sostegno



Rassegna Stampa

Ecco la bozza sulle assunzioni che si possono ancora fare: serve un piano poliennale

A consegnarla al ministro Giannini è stato Walter Tocci, uno dei senatori Pd più contrari al DdL: il governo approvi immediatamente il decreto legge, i soldi ci sono e l'ulteriore rinvio rischia di produrre disagi nell'avvio nell'anno scolastico e di mortificare le attese di tante persone. Non si dica più che non si può fare per motivi tecnici. Intanto, un altro senatore "ribelle", Corradino Mineo, torna ad attaccare Renzi: decisionista sempre più indeciso.

19/06/2015

La Tecnica della scuola

Alessandro Giuliani

Se Renzi intendeva mettere alle strette la minoranza, l'obiettivo sembra fallito. Almeno in questa prima fase. A quarantott'ore dall'annuncio sul possibile spostamento in avanti, di un anno, del ddl 'La Buona Scuola', il risultato è che i senatori della VII commissione **contrari alla riforma si sono ancora più irrigiditi**.

"La Commissione Cultura non si riunirà fino a martedì e tutto lascia intendere che il Pd (di maggioranza) voglia esautorarla per andare in aula, con il testo della camera, presentare un maxi emendamento su cui porre la fiducia. Dialogo o total recall? Spiegateci, please": a scriverlo, suo suo profilo Facebook, è stato il senatore della minoranza Pd Corradino Mineo, uno dei membri della commissione Cultura del Senato che si sono messi di traverso all'approvazione del testo. Per Mineo, quindi, Renzi è "un decisionista sempre più indeciso, e **sotto ricatto ad opera dei suoi fidati e fedeli**".

Poco dopo, rincara la dose, dal suo blog, un altro dei senatori ribelli della minoranza Pd, Walter Tocci, annunciando di aver inviato al ministro dell'Istruzione, Stefania Giannini, una bozza di testo del decreto legge per la stabilizzazione dei precari: "non si perda altro tempo per assumere gli insegnanti. Il governo approvi immediatamente il decreto legge, i soldi ci sono e l'ulteriore rinvio rischia di produrre gravi disagi nell'avvio nell'anno scolastico e di **mortificare le attese di tante persone**".

Tocci dice ancora: "Siamo sicuri lo farà valutare - e se necessario correggere - dagli uffici. Siamo disponibili a esaminare eventuali osservazioni a critiche. Non si dica più però che non si può fare per motivi tecnici. **Gli alibi sono finiti**. Se c'è la volontà politica a settembre centomila nuovi docenti saranno in cattedra. Insisteremo poi con i nostri emendamenti al ddl per proseguire con le assunzioni degli abilitati secondo il piano poliennale", sottolinea Tocci.

"Il disegno di legge - spiega - ha puntato solo sull'assorbimento delle graduatorie a esaurimento che però non contengono tutte le professionalità necessarie alle scuole. È un'operazione necessaria, ma non sufficiente. Andrebbe completata andando a prendere le competenze mancanti tra gli abilitati che sono stati formati e selezionati proprio a partire dal reale fabbisogno del sistema scolastico. Con i nostri

emendamenti al ddl, infatti, **proponiamo un piano poliennale di assunzioni** per mettere a disposizione delle scuole tutte le competenze di cui hanno bisogno".

Il senatore dem sostiene che "il presidente Renzi ha riaperto la discussione con il mondo scuola rinviando ad un'assemblea di **consultazione nel mese di luglio. È un'ottima intenzione di dialogo**, ma non deve mettere a rischio l'avvio del piano assunzionale per il prossimo anno scolastico".

E ancora: "abbiamo già dimostrato che le nuove procedure di chiamata - **ambiti e chiamate del preside - sono rinviate** all'anno scolastico successivo e quindi è possibile assumere quest'anno i centomila con le norme vigenti. Non possiamo credere che si accampino impedimenti tecnici per mantenere un puntiglio tutto politico", conclude Tocci.

Qui, di seguito, riportiamo per intero il decreto riportato dal sen. Walter Tocci [nel suo blog personale](#), attraverso cui si renderebbero possibili da subito le oltre 100mila assunzioni nella scuola.

Art. 1.

(Organico dell'autonomia per l'attuazione dei piani triennali dell'offerta formativa)

1. Le istituzioni scolastiche perseguono le finalità loro attribuite dalla legge attraverso l'organico dell'autonomia costituito dai posti comuni, per il sostegno e per il potenziamento dell'offerta formativa. Il piano dell'offerta formativa di cui all'art.3 del DPR n.275 del 1999 ha una dimensione di durata triennale e fra l'altro provvede ad indicare il fabbisogno dei posti comuni, di sostegno e anche di quelli per il potenziamento dell'offerta formativa necessari per la realizzazione dei progetti proposti e per la stabilizzazione di tutte le attività già garantite nell'organico di fatto.

2. A decorrere dall'anno scolastico 2015/2016, con cadenza triennale, con decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e comunque nel limite massimo di cui all'articolo 3, comma 1, della presente legge, è determinato l'organico dell'autonomia su base regionale. Per l'anno scolastico 2015-2016 l'organico dell'autonomia è determinato sulla base delle richieste appositamente formulate dalle scuole. Per l'anno scolastico 2015-2016 l'organico dell'autonomia è determinato sulla base delle richieste appositamente formulate dalle scuole.

3. Il riparto della dotazione organica tra le regioni, finalizzato ad diminuire e a equilibrare tra le diverse situazioni territoriali il rapporto tra numero degli alunni e numero dei docenti, è effettuato sulla base del numero delle classi per i posti comuni, e sulla base del numero degli alunni, per i posti del potenziamento, senza ulteriori oneri rispetto alla dotazione organica assegnata. Si tiene conto, senza ulteriori oneri rispetto alla dotazione organica assegnata, della presenza di aree montane o di piccole isole, di aree interne, a bassa densità demografica o a forte processo migratorio, nonché di aree caratterizzate da elevati tassi di dispersione scolastica. Il riparto, senza ulteriori oneri rispetto alla dotazione organica assegnata, considera altresì il fabbisogno per progetti e convenzioni di particolare rilevanza didattica e culturale espresso da reti di scuole o per progetti di valore nazionale. Il personale della dotazione organica dell'autonomia è tenuto ad assicurare prioritariamente la copertura dei posti vacanti e disponibili.

4. I ruoli del personale docente sono regionali, articolati in ambiti provinciali, suddivisi in sezioni separate per gradi di istruzione, classi di concorso e tipologie di posto.

5. Con decreto del direttore dell'ufficio scolastico regionale, l'organico dell'autonomia è ripartito tra le province. Per l'anno scolastico 2015/2016 l'organico dell'autonomia comprende l'organico di diritto, l'adeguamento della dotazione organica alla situazione di fatto ai sensi del regolamento di cui al

decreto del Presidente della Repubblica n. 81 del 2009 e i posti per il potenziamento dell'offerta formativa

6.L'organico dei posti di sostegno è determinato nel limite previsto dall'articolo 2, comma 414, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e dall'articolo 15, comma 2-bis, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, ferma restando la possibilità di istituire posti in deroga ai sensi dell'articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e dell'articolo 1, comma 605, letterab), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

7.Nella ripartizione dell'organico dell'autonomia si tiene conto delle esigenze delle scuole con lingua di insegnamento slovena o con insegnamento bilingue sloveno-italiano della regione Friuli Venezia Giulia. Per tali scuole, sia il numero dei posti comuni sia quello dei posti per il potenziamento dell'offerta formativa è determinato a livello regionale.

8.Restano salve le diverse determinazioni che la regione autonoma della Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano hanno adottato e che possono adottare in materia di assunzione del personale docente ed educativo in considerazione delle rispettive specifiche esigenze riferite agli organici regionali e provinciali.

Art. 2

(Piano straordinario di assunzioni)

1.Per l'anno scolastico 2015/2016, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato ad attuare un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente ed educativo per le istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado, per la copertura dei posti vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia. A tale fine, l'organico dell'autonomia, limitatamente ai posti del potenziamento, è determinato entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge, sulla base delle indicazioni fornite dalle scuole. Alla realizzazione del Piano di cui al presente comma si provvede nel limite massimo delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1 della presente legge.

2.Sono assunti a tempo indeterminato nel limite dei posti di cui al comma 1 del presente articolo:

a) i vincitori e gli idonei presenti, alla data di scadenza prevista per la presentazione delle domande di cui al comma 3, nelle graduatorie del concorso pubblico per titoli ed esami a posti e cattedre bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 82 del 24 settembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, concorsi ed esami, n. 75 del 25 settembre 2012, per il reclutamento di personale docente per le scuole statali di ogni ordine e grado;

b) gli iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente di cui all'articolo 1, comma 605, letterac), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.

3.Al piano straordinario di assunzioni partecipano i soggetti di cui al comma 2 che abbiano presentato apposita domanda di assunzione esclusivamente secondo le modalità stabilite dal comma 8. I soggetti che appartengono a entrambe le categorie di cui alle lettere a) e b) del comma 2 scelgono, con la domanda, per quale categoria essere trattati.

4.In deroga all'articolo 399 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e

successive modificazioni, al piano straordinario di assunzioni si provvede secondo le modalità e le fasi, in ordine di sequenza, di seguito indicate:

a) i vincitori e gli idonei sono assunti, nella regione nella cui graduatoria di merito sono iscritti, nel limite del 50 per cento dei posti vacanti e disponibili dell'organico dell'autonomia, individuati a livello provinciale;

b) gli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente sono assunti, nella provincia relativa alla graduatoria in cui sono iscritti, nel limite del restante 50 per cento dei posti vacanti e disponibili dell'organico dell'autonomia, individuati a livello provinciale, incrementati di quelli di cui alla lettera a) rimasti eventualmente vacanti e disponibili al termine della relativa fase;

c) i vincitori, nonché gli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento, che residuano dalle fasi precedenti, sono assunti nel limite dei posti rimasti eventualmente vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia nazionale, individuati a livello di ambito provinciale. I vincitori hanno precedenza rispetto agli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento.

5. I soggetti interessati dalle fasi di cui al comma 4, lettera a), b) e c), esprimono l'ordine di preferenza tra i posti di sostegno, se in possesso della relativa specializzazione, e quelli comuni. Esprimono inoltre obbligatoriamente l'ordine di preferenza tra tutti gli ambiti provinciali. All'assunzione si provvede seguendo l'ordine delle province, secondo la preferenza espressa, e per ciascuna provincia rispettando l'ordine di preferenza per il tipo di posto. Con riferimento ai posti comuni, gli aspiranti sono assunti a partire dalla classe di concorso per cui posseggono maggiore punteggio e, a parità di punteggio, dando priorità al grado di istruzione superiore. In caso di inserimento in più elenchi di sostegno, si procede alle assunzioni con le stesse modalità del periodo precedente. In caso di indisponibilità sui posti per gli ambiti provinciali indicati, non si procede all'assunzione. I soggetti che non accettano la proposta di assunzione di cui al presente articolo sono definitivamente espunti dalle relative graduatorie.

6. Per l'anno scolastico 2015/2016 l'attribuzione di incarichi a tempo indeterminato e delle relative scuole di titolarità per i soggetti di cui al comma 5 ha carattere annuale.

7. I soggetti di cui al comma 2 accettano espressamente la proposta di assunzione entro dieci giorni dalla data della sua ricezione secondo le modalità di cui al comma 8. In caso di mancata accettazione, nel termine e con le modalità predetti, i soggetti di cui al comma 2 non possono essere destinatari di ulteriori proposte di assunzione a tempo indeterminato ai sensi del piano straordinario di assunzioni.

8. Ai fini del presente articolo è pubblicato un apposito avviso nella Gazzetta Ufficiale e tutte le comunicazioni con i soggetti di cui al comma 2, incluse la domanda di assunzione e l'espressione delle preferenze, la proposta di assunzione, l'accettazione o la rinuncia, avvengono esclusivamente per il tramite dell'apposito sistema informativo, gestito dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che cura ogni fase della procedura in deroga agli articoli 45, comma 2, e 65 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni.

9. A decorrere dal 1° settembre 2015, le graduatorie di cui al comma 2, lettera b), se esaurite perdono efficacia, ai fini dell'assunzione con contratti di qualsiasi tipo e durata. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono soppresse le graduatorie dei concorsi pubblici per titoli ed esami banditi antecedentemente all'anno 2012 per il reclutamento di personale docente per le scuole statali di ogni ordine e grado.

ART.3

(Disposizioni finanziarie)

1. A decorrere dall'anno scolastico 2015/2016, la dotazione organica complessiva di personale docente delle istituzioni scolastiche statali è incrementata nel limite di euro 544,18 milioni nell'anno 2015, e di 2000 milioni a decorrere dal 2016, rispetto a quelle vigenti.
2. A decorrere dall'anno 2015 sono incrementati di 500 milioni annui i capitoli 1195;1204;1196; 1194 del bilancio di previsione del MIUR riguardanti le spese di funzionamento delle istituzioni scolastiche.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, si provvede:

quanto a 544,18 milioni di euro per l'anno 2015 e fino ad un massimo di 2.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, mediante riduzione del Fondo «La Buona Scuola», di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Agli oneri derivanti dal comma 2 del presente articolo, si provvede:

quanto a 500,00 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, mediante riduzione di pari importo del Fondo «La Buona Scuola», di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3. Ferme restando le competenze istituzionali di controllo e verifica spettanti al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e al Ministero dell'economia e delle finanze, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è costituito, a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016 e senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, un comitato di verifica tecnico-finanziaria composto da rappresentanti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministero dell'economia e delle finanze, con lo scopo di monitorare la spesa concernente l'organico dell'autonomia in relazione all'attuazione del piano straordinario di assunzioni.
4. Qualora, a seguito della procedura di monitoraggio di cui al comma 3, dovesse emergere una spesa complessiva superiore a quella prevista dalla presente legge, sono adottate idonee misure correttive ai sensi dell'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
5. Ai componenti del comitato di cui al comma 3 non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o emolumento comunque denominato.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



Scuola, ipotesi maxiemendamento e fiducia al Senato

Sei giorni per trattare. Il premier esclude lo stralcio per i precari: assunzioni solo se si cambia il modello

19/06/2015

Corriere della Sera

Claudia Voltattorni

Stop. Tremila tra emendamenti, subemendamenti e ordini del giorno da esaminare. Il tempo che stringe. Centomila precari da assumere. La scuola da riformare dal primo settembre 2015. Ma la commissione Istruzione del Senato si ferma. Sconvocate tutte le riunioni per discutere le modifiche della «Buona scuola». Se ne riparla martedì 23 giugno. I relatori del disegno di legge lavoreranno alla riduzione del numero di emendamenti e per cercare un punto d'incontro con la minoranza pd. E il presidente della Commissione Andrea Marcucci (Pd) twitta: «Con senso di responsabilità di tutti i gruppi possiamo approvare #labuonascuola».

Ma martedì il governo potrebbe presentare un maxiemendamento, portare il testo direttamente in Aula e chiedere la fiducia. Ipotesi sempre più vicina visti i tempi strettissimi e l'impasse in Commissione con la minoranza pd pronta a votare con l'opposizione se non ottiene modifiche sostanziali. «Ma saltare la Commissione significherebbe esautorare il Parlamento, bypassarlo sarebbe gravissimo, non possiamo essere ostaggio di una divisione all'interno della maggioranza pd», sottolinea Corradino Mineo della minoranza dem che con Walter Tocci chiede di assumere subito i centomila precari. I tempi si sono allungati. Troppo per il premier Matteo Renzi che due giorni fa ha minacciato di far slittare le assunzioni al 2016, ma poi ieri ha riaperto: «Discutiamo, facciamo modifiche ma poi votiamo, altrimenti saltano gli investimenti».

Ieri mattina i relatori del ddl Francesca Puglisi (Pd) e Franco Conte (Ap) hanno chiesto ai colleghi di «ridurre drasticamente» il numero delle modifiche: no, la risposta. Da qui la richiesta di due giorni per «sfrondare i tremila emendamenti». I giorni sono diventati sei. «Assurdo, se si volesse lavorare solo sulle assunzioni - dice Manuela Serra dei 5 Stelle -, c'è la disponibilità di tutti, perché le assunzioni si possono fare oggi stesso con lo stralcio senza addossarci lo slittamento». Sel parla di «ricatto del Pd assolutamente vergognoso» e la Lega promette: «Mai la fiducia ad un governo di incapaci che fa una finta riforma della scuola».

Ma sullo stralcio Renzi non cede: «Nessun ricatto, puoi assumere solo se cambi il modello organizzativo della scuola che non può diventare ammortizzatore sociale per i precari: li assumiamo per metterli a lavorare in un sistema organizzativo diverso». Ieri però anche il ministro dell'Istruzione Stefania Giannini avvertiva: «Assumere centomila persone è un'operazione straordinaria, i tempi necessari per noi sono e restano quei due mesi abbondanti che a questo punto temo per quest'anno non saranno più possibili».

Il mondo della scuola, in attesa della conferenza dei primi di luglio annunciata dal premier, continua a protestare. Ieri Flic-Cgil, Cisl, Uil Scuola, Gilda, Snals e Cobas erano al Pantheon a Roma per chiedere il ritiro del ddl: «Basta ricatti, non ci fidiamo più - diceva un'insegnante -, ora i precari sono diventati merce di scambio, la riforma della scuola la deve fare chi la scuola la vive»

FLC CGIL provincia di Cuneo

Sede Provinciale Cuneo: via Coppino 2 b - tel 0171.452505 - fax 0171.452555 - email flc.cuneo@cgilcuneo.it

Segretaria Generale Provinciale : Daniela Bedino

Sedi

Cuneo Lunedì 14,30-17 - dal Martedì al Giovedì 9-12,30 --- 14,30-17 - Venerdì 9-12,30
Alba Martedì 14,30-16,30
Bra Lunedì 15-17 e Giovedì 15-17
Fossano Mercoledì 15-17
Mondovi' Martedì 15-17
Saluzzo Giovedì 15-17
Savigliano Lunedì 14,30-16,30

